

**La responsabilità amministrativa per mancata acquisizione dei proventi sanzionatori
nella giurisprudenza contabile:
nota a Corte dei Conti, sezione Abruzzo, 23 aprile 2007, n. 432**

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

1. *Premessa: la struttura bifasica del procedimento amministrativo sanzionatorio tra sinergia e patologia.*
2. *Cenni generali all'istituto della responsabilità amministrativa*
3. *La responsabilità amministrativa per mancata percezione dei proventi sanzionatori*
 - a) *L'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa per omessa acquisizione delle entrate sanzionatorie in una rassegna della recente giurisprudenza contabile*
 - b) *L'elemento soggettivo della colpa grave nell'interpretazione della Corte dei Conti*
4. *Note a margine della sentenza della Corte dei Conti, sezione Abruzzo, 23 aprile 2007, n. 432*
5. *Conclusioni*

1. Premessa: la struttura bifasica del procedimento amministrativo sanzionatorio tra sinergia e patologia

In tema di illeciti amministrativi ambientali, una domanda frequente riguarda gli strumenti di cui dispone l'organo di controllo di fronte a continue prescrizioni o archiviazioni immotivate dei propri verbali di contestazione.

Il prospettato quesito tocca un nodo nevralgico nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio. Infatti, l'*iter* diretto all'applicazione della sanzione amministrativa ambientale può essere suddiviso in due macro-fasi: da una parte, quella volta all'accertamento e contestazione dell'infrazione, affidata agli organi di vigilanza ambientale; dall'altra, la fase deputata all'applicazione della misura sanzionatoria, assegnata alle p.a. per legge competenti ad emanare le ordinanze di ingiunzione o archiviazione. Tali due stadi sono raccordati dal disposto dell'art. 17 della legge n. 689/1981, che obbliga gli agenti accertatori a trasmettere il

rapporto alla p.a. competente ad emanare il provvedimento finale di ingiunzione o archiviazione.

La massima sinergia tra organi di vigilanza e uffici del contenzioso assicura la funzione di prevenzione (generale e speciale) propria della sanzione amministrativa ambientale: la minaccia della sanzione può orientare i comportamenti dei consociati soltanto se a contestazioni legittime seguono valide ordinanze-ingiunzione ed effettive riscossioni delle sanzioni pecuniarie. Depone in tal senso anche il dato normativo dell'art. 18, 2° comma della legge n. 689/1981: tale norma, allo scopo di favorire l'instaurazione di prassi concordi tra l'autorità che contesta l'illecito e la p.a. che applica la correlata sanzione, impone alla pubblica amministrazione di emettere ordinanza *motivata* di archiviazione e di comunicarla in versione integrale all'organo che ha redatto il rapporto.

Tuttavia, l'auspicata sinergia non sempre sussiste. Purtroppo, in alcuni casi una positiva dialettica del procedimento sanzionatorio è sostituita da dinamiche patologiche, caratterizzate da archiviazioni prive di motivazione o indebite prescrizioni del diritto di riscuotere le sanzioni pecuniarie. Tali situazioni negative determinano effetti deflagranti: la mancata riscossione delle sanzioni, protratta nel tempo, alimenta un generalizzato convincimento nei cittadini in ordine all'impunità di determinate condotte illecite, con evidente frustrazione della funzione di prevenzione propria della sanzione amministrativa. Peraltro, questo circolo vizioso appare destinato ad auto-alimentarsi: prescrizioni e archiviazioni *contra legem* incoraggiano i ricorsi dei trasgressori, con ulteriore congestione degli uffici del contenzioso.¹

A simili conclusioni perviene anche la recente sentenza della Corte dei Conti, sezione Abruzzo, sentenza 23 aprile 2007, n. 432. La pronuncia in esame, nel solco dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in materia, condanna due dipendenti pubblici per il pregiudizio erariale derivante dalla mancata riscossione dei proventi di sanzioni amministrative ambientali.

2. Cenni generali all'istituto della responsabilità amministrativa

¹ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, 10 marzo 2005, n. 805.

In via preliminare, tracciamo un sintetico quadro dell'istituto della responsabilità amministrativa.

L'autorità giudiziaria che decide sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici è la Corte dei Conti.² La titolarità dell'azione di responsabilità amministrativa spetta al Procuratore regionale competente presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti; mentre, sull'ente pubblico danneggiato grava un mero obbligo di segnalare al pubblico ministero contabile i fatti causativi del pregiudizio erariale.

Il diritto al risarcimento del danno soggiace ad un termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o dal giorno della sua scoperta nei casi di occultamento doloso del danno.

Possono essere assoggettati a questa forma di responsabilità amministratori, pubblici dipendenti e, in generale, tutti i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio. L'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, rinviando alle norme vigenti in tema di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha esteso connotati e limiti dell'istituto anche ai dipendenti degli enti locali.

Sotto l'aspetto oggettivo, la sussistenza della responsabilità amministrativa richiede una condotta che, in violazione degli obblighi di servizio, arrechi alla pubblica amministrazione un danno attuale e concreto, suscettibile di essere tradotto in termini monetari.³

Dal punto di vista dell'elemento psicologico, la legge 23 ottobre 1996, n. 639, modificando l'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha limitato la responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi di dolo o colpa grave.

Oltre al descritto requisito soggettivo della colpa grave, l'intera fisionomia della responsabilità amministrativa appare notevolmente trasformata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639. Tra le novità più significative si segnalano: l'insindacabilità nel merito

² Per un quadro schematico delle funzioni della Corte dei Conti si rinvia a "La Corte in sintesi", Testo divulgativo a cura di Cinthia Pinotti, dal sito della Corte dei Conti www.corteconti.it

³ Si veda anche Luigi Mastroniani, *Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa: operatori pubblici e danno erariale*, in Dirittoegiustiziaonline.it

delle scelte discrezionali dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti; la non trasmissibilità del debito agli eredi, con la sola eccezione delle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi; il rilievo accordato, nell'ambito del giudizio di responsabilità, ai vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti; con riferimento alle ipotesi di deliberazioni di organi collegiali, la limitazione dell'imputazione della responsabilità esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole; in caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, l'esclusione della responsabilità ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati o ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

3. La responsabilità amministrativa per mancata percezione dei proventi sanzionatori

Nel *genus* della responsabilità amministrativa, esaminiamo le speciali ipotesi in cui oggetto del giudizio di responsabilità è la mancata acquisizione di sanzioni pecuniarie connesse a verbali di contestazione legittimi.

In via schematica, in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori è possibile identificare quattro ipotesi suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa:

- I) prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni per mancata adozione dell'ordinanza-ingiunzione nel termine quinquennale imposto dall'art. 28 della legge n. 689/1981;
- II) conclusione dei procedimenti con ordinanze-ingiunzione per le quali, in assenza di riscossioni spontanee, non si è proceduto alle riscossioni coattive delle sanzioni pecuniarie nel termine quinquennale imposto dall'art. 28 della legge n. 689/1981;
- III) emanazione di ordinanze di archiviazione prive di motivazione in violazione dell'art. 18, 2° comma della legge n. 689/1981 oppure con motivazione di contenuto non sufficiente in spregio dell'art. 3, 1° comma della legge n. 241/1990, che prescrive che la motivazione di ogni provvedimento amministrativo indichi i presupposti di fatto e le

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

IV) indebite riduzioni delle sanzioni (si pensi, ad esempio, ad irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale).⁴

Invero, la gestione degli uffici del contenzioso, con le sue mansioni di emanazione delle ordinanze-ingiunzione e conseguente riscossione dei proventi delle sanzioni irrogate, ha rappresentato un interessante campo di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa. La copiosa giurisprudenza contabile⁵ sull'argomento ci consente di tracciare un quadro degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori.

a) L'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa per omessa acquisizione delle entrate sanzionatorie in una rassegna della recente giurisprudenza contabile

In tal caso, oggetto del giudizio di responsabilità sono i comportamenti, sorretti da dolo o colpa grave, di amministratori e dipendenti pubblici, laddove risultino casualmente idonei a determinare un pregiudizio erariale consistente nel mancato incasso di introiti sanzionatori.⁶

Invero, le disposizioni della legge n. 689/1981 costituiscono un sistema organico e compiuto, diretto a delineare un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi precise con tempi regolati in modo puntuale dal legislatore: la contestazione, se non effettuata

⁴ Sul tema della riduzione della sanzione al di sotto del limite edittale si veda anche Cass. civ., I sez., 9 novembre 2006, n. 23930.

⁵ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 9 aprile 2001, n. 409; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione dell'Umbria, 16 dicembre 2004, n. 598; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 17 marzo 2003, n. 758; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, 10 marzo 2005, n. 805; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo 23 maggio 2005, n. 472; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, 24 marzo 2006, n. 176; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 2 ottobre 2006, n. 156; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 15 febbraio 2006, n. 591; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Seconda Centrale d'Appello, 21 novembre 2006, n. 378; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 19 dicembre 2006, n. 1251; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo 23 aprile 2007, n. 432; da ultimo, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 4 giugno 2007, n. 1428; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 4 giugno 2007, n. 1437; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, 19 luglio 2007, n. 1900.

⁶ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 19 dicembre 2006, n. 1251.

immediatamente, deve avvenire entro novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia ed entro trecentossanta giorni per i residenti all'estero (art. 14); nei successivi sessanta giorni l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta (art. 16); l'organo di vigilanza deve trasmettere il rapporto, con la prova delle eseguite notifiche, all'autorità competente ad irrogare la sanzione (art. 17); il trasgressore può presentare le proprie difese, scritte e orali entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notifica del verbale (art. 18, 1° comma); la pubblica amministrazione destinataria del rapporto è tenuta ad emettere ordinanza motivata di ingiunzione o archiviazione entro il termine quinquennale di prescrizione⁷ (art. 18, 2° comma e 28).

Pertanto, a fronte di una disciplina così particolareggiata, le macroscopiche violazioni delle specifiche regole del procedimento sanzionatorio, con disprezzo dei doveri imposti dal rapporto di servizio, costituiscono comportamenti suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa.⁸ In tal senso, il giudice contabile ha riconosciuto la responsabilità amministrativa in caso di comportamenti incoerenti e inadeguati dei dipendenti in palese violazione dei termini perentoriamente fissati dalla legge n. 689/1981: basti pensare alle ipotesi in cui l'inerzia dell'amministrazione abbia determinato l'arresto del procedimento, senza adozione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza motivata di archiviazione nel termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981:⁹ infatti, se si fosse provveduto alla tempestiva notifica del provvedimento finale, costituendo l'ordinanza-ingiunzione valido atto interruttivo della prescrizione, non si sarebbe verificato alcun pregiudizio erariale. Analogamente, è stata riconosciuta come fonte di responsabilità una incongrua organizzazione del lavoro polarizzata nella sola fase terminale, con la quale "si era confinato praticamente nell'ultimo scorcio del termine prescrizionale il più delicato adempimento della procedura esecutiva delle contravvenzioni e cioè la loro messa a ruolo

⁷ Sul tema dell'inapplicabilità ai procedimenti amministrativi sanzionatori del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda: Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 aprile 2006, n. 9591.

⁸ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, 24 marzo 2006, n. 176.

⁹ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 17 marzo 2003, n. 758.

esattoriale.”¹⁰ Diverse condanne hanno poi colpito dirigenti e funzionari per aver omesso le necessarie iniziative volte ad individuare i procedimenti prossimi alla prescrizione e ad assumere urgenti direttive in esecuzione degli adempimenti procedurali previsti dalla legge n. 689/1981: esaminando ipotesi di tardiva notificazione delle ordinanze ingiunzione o delle cartelle esattoriali, la Corte dei Conti ha riconosciuto come una congerie di omissioni protratte nel tempo, rendendo sostanzialmente inesigibili i crediti nei confronti dei trasgressori, determini causalmente un rilevante nocumento per la p.a. interessata.¹¹

Inoltre, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha evidenziato in capo al personale con funzione dirigenziale anche una responsabilità di tipo organizzatorio, generata da deviazioni dai generali ed irrinunciabili canoni di buona amministrazione e sana gestione:¹² in questa direzione rilevano ai fini della configurazione della responsabilità situazioni di fallimentare inadeguatezza nell'organizzazione, caratterizzate da disastrosi arretrati nell'*iter* burocratico volto alla riscossione delle sanzioni;¹³ in altre pronunce il giudice contabile ha affermato la responsabilità amministrativa del sindaco in relazione all'avvenuta avocazione della decisione di procedimenti sanzionatori, correlata ad indebita riduzione delle sanzioni, poiché la condotta sarebbe in spregio al principio della distinzione dei ruoli tra burocrazia amministrativa e organi politici affermato sin dalla legge n. 142/1990 e ribadito dal Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.¹⁴

Per quanto riguarda lo specifico aspetto del danno, la giurisprudenza contabile identifica il danno attuale e concreto alla finanza pubblica nella omessa esazione della sanzione corrispondente all'infrazione legittimamente contestata.¹⁵ Dunque, in relazione alla gestione degli uffici del contenzioso, il pregiudizio erariale consiste nel conseguimento di minori

¹⁰ Testualmente, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Seconda Centrale d'Appello, 21 novembre 2006, n. 378.

¹¹ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, 24 marzo 2006, n. 176.

¹² Già cit., Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 176/2006.

¹³ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, 10 marzo 2005, n. 805.

¹⁴ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, 2 aprile 2001, n. 766.

¹⁵ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 17 marzo 2003, n. 758

entrate rispetto a quelle realizzabili *ex lege* e corrisponde alla sommatoria dei maggiori introiti non riscossi e potenzialmente esigibili per la piena regolarità delle contestazioni.¹⁶

b) L'elemento soggettivo della colpa grave nell'interpretazione della Corte dei Conti

Come già rilevato, intervenuta la legge n. 639/1996, la responsabilità amministrativa rimane circoscritta ai soli casi di dolo e colpa grave.

La *ratio* di tale scelta legislativa va individuata nella ricerca di un punto di equilibrio che renda la responsabilità amministrativa una ragione di stimolo e non di disincentivo. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale,¹⁷ i lavori preparatori delle disposizioni che hanno introdotto il parametro della colpa grave evidenziano l'intento di "predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa".

Mentre le più rare ipotesi dolose non presentano particolari problemi,¹⁸ più complessa risulta l'identificazione dei parametri cui ancorare la colpa grave. Nelle giurisprudenza della Corte dei Conti si sono consolidati alcuni criteri orientativi utili ai fini della graduazione della colpa. In linea generale, la colpa grave è integrata da ripetuti, macroscopici e coscienti violazioni dei doveri imposti dal rapporto di servizio. Si tratta di un concetto relativo, da calibrare con riferimento al caso concreto oggetto del giudizio di responsabilità. Tra gli indici rivelatori di una notevole deviazione dagli standard medi di diligenza si possono segnalare: gravi e inescusabili inettitudini organizzative,¹⁹ con assoluta inadeguatezza dei rimedi attuati rispetto a problemi operativi prevedibili; la piena consapevolezza della situazione di disfunzione dell'ufficio,²⁰ magari accompagnata dalla duratura permanenza in carica del responsabile;²¹ la

¹⁶ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, 24 marzo 2006, n. 176.

¹⁷ Testualmente, Corte Costituzionale 20 novembre 1998, n. 371, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma lettera a) del D.L. 23/10/1996 n. 543, convertito con modificazioni nella legge n. 639/1996.

¹⁸ Il dolo va inteso come rappresentazione e volontà del fatto.

¹⁹ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 15 febbraio 2006, n. 591.

²⁰ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, 10 marzo 2005, n. 805.

notevole entità della sanzione avuto riguardo alla dimensione dell'ente.²²

Con riferimento al personale dirigenziale, la gravità della colpa può essere riferita alla rilevante deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti di organizzazione degli uffici, di vigilanza e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa (a titolo di esempio, si pensi all'omissione assoluta di vigilanza dell'attività dei dipendenti, di cui un dirigente avrebbe dovuto avvalersi al fine della tempestiva evasione dei procedimenti per la riscossione delle sanzioni amministrative).²³

In relazione ad archiviazioni con motivazioni arbitrarie e *contra legem* la colpa grave è rinvenuta “nella estrema superficialità dei comportamenti e comprende sia gli errori inescusabili per la loro grossolanità, sia l'assenza delle nozioni fondamentali attinenti alla professione.”²⁴

4. Note a margine della sentenza della Corte dei Conti, sezione Abruzzo, 23 aprile 2007, n. 432

Dopo questa panoramica sulla responsabilità amministrativa connessa alla gestione degli uffici del contenzioso, esaminiamo specificamente la recente sentenza della Corte dei Conti, sezione Abruzzo, 23 aprile 2007: si tratta di una pronuncia particolare significativa sotto il profilo della identificazione delle condotte suscettibili di dare luogo alla responsabilità amministrativa per omessa percezione delle entrate a titolo di sanzioni amministrative ambientali.

La vicenda oggetto del giudizio riguarda un caso di *mala gestio* del settore contenzioso del Servizio ecologico di una Provincia, con conseguente pregiudizio erariale per l'Ente locale sotto il profilo della mancata acquisizione di proventi sanzionatori.

²¹ Ad esempio, la sentenza della Corte dei Conti, sez. II, 2 maggio 1995, n. 42 riconosce la sussistenza della responsabilità amministrativa del sindaco e dei funzionari colpevolmente acquiescenti ed inerti, ma esclude quella del segretario comunale reggente, atteso il breve periodo di servizio svolto (cinquanta giorni).

²² Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, 17 marzo 2003, n. 758.

²³ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 15 febbraio 2006, n. 591.

²⁴ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, 2 ottobre 2006, n. 156.

Nella decisione in commento, la Corte dei Conti traccia un quadro completo dei comportamenti che possono produrre danno erariale per mancata percezione delle entrate sanzionatorie, attribuendo ad essi una diversa rilevanza processuale: se il giudizio di responsabilità riguarda le modalità di esercizio dell'attività amministrativa connessa ai procedimenti sanzionatori in materia ambientale, vengono in rilievo le ipotesi di immotivate archiviazioni e indebite riduzioni delle sanzioni; invece, se viene esaminato la situazione di disorganizzazione di un Ente locale, cui va correlato l'omesso incameramento delle sanzioni, il processo di responsabilità riguarda le ipotesi di inerzia causativa di prescrizione dei crediti sanzionatori, per mancata emanazione delle ordinanze-ingiunzione o per omessa riscossione delle medesime entro il termine quinquennale di prescrizione.

In questa prospettiva, appare chiaro come il danno erariale per mancata percezione delle entrate sanzionatorie possa derivare non soltanto da prescrizioni del diritto di riscossione delle sanzioni, ma anche immotivate archiviazioni e indebite riduzioni delle sanzioni.

In particolare, non rappresenta un ostacolo alla verifica della responsabilità per archiviazione o riduzione delle sanzioni il principio dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, stabilito dall'art. 1, 1° comma della legge n. 20/1994: invero, nella sua qualità di giudice contabile, la Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionale, fermandosi così il sindacato sulla soglia della legittimità, senza penetrare nel merito delle scelte riservate all'Amministrazione;²⁵ tuttavia, nei procedimenti afferenti al contenzioso amministrativo viene certamente in essere una attività autoritativa, ma di carattere vincolato, in quanto attuativa di norme giuridiche: la valutazione del mancato introito conseguente alle infrazioni amministrative è interamente svolta sotto il profilo del vizio di violazione di legge.

Pertanto, non deve trarre in inganno che la sentenza della Corte dei Conti sezione Abruzzo n. 432/2007 condanni i responsabili per i soli procedimenti incorsi nella prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, sebbene l'ufficio requirente avesse sottoposto

²⁵ In tal senso, si veda anche Cass. SS.UU. n. 21291/2005, nonché la precedente Cass. SS.UU. n. 14488/2003.

all'attenzione del giudice anche casi di immotivate archiviazioni e indebite riduzioni delle sanzioni: semplicemente, nel caso concreto la Corte esclude tale responsabilità, in quanto “nella fattispecie in esame non viene deliberato l'esercizio (per lo più mancato) dell'attività amministrativa connessa ai procedimenti sanzionatori in materia ambientale, ma lo stato di abbandono dell'ufficio di un ente locale, cui va ricondotto l'omesso incameramento delle sanzioni”.

Sotto il profilo oggettivo, sentenza n. 432/2007 riconosce la sussistenza del danno, rappresentato dalla mancata acquisizione dei proventi delle sanzioni e lo correla causalmente alla manifesta incuria nello svolgimento di funzioni impiegatizie e dirigenziali: secondo il giudice contabile, i fatti produttivi delle mancate riscossioni sono ascrivibili ad una situazione di “caos organizzativo” e sostanziale abbandono del servizio amministrativo, con funzione dirigenziale “palesamente non svolta”.

Sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, la decisione in commento riconosce la sussistenza della colpa grave con previsione, attribuendo particolare rilievo alla consapevolezza dei responsabili sulla circostanza che la loro incuria organizzativa avrebbe finito con il determinare la perdita delle entrate sanzionatorie: i comportamenti omissivi censurati, improntati ad una evidente inosservanza di regole e principi generali di buona organizzazione e degli adempimenti della legge n. 689/1981, rendono infatti “assolutamente pronosticabile” il danno erariale da mancato incameramento delle sanzioni pecuniarie che in concreto risulta essersi effettivamente verificato.

5. Conclusioni

Infine, appare opportuno sottolineare che i descritti casi di responsabilità amministrativa per mancata percezione dei proventi sanzionatori si riferiscono a gravissime deviazioni dal modello di condotta diligente. Dunque: nessun allarmismo tra i responsabili degli “uffici sanzioni ambientali”. I dirigenti e funzionari pubblici incaricati della gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori - chiamati dalla legge a svolgere compiti delicati e

complessi in un articolato panorama normativo, giurisprudenziale e dottrinale - non devono lasciarsi paralizzare dal timore di decidere i procedimenti sanzionatori loro affidati: la Corte dei Conti non è – e non vuole essere – una spada di Damocle che incombe sugli uffici del contenzioso. Infatti, nella giurisprudenza contabile viene valorizzato il paramento psicologico della colpa grave, riferendola non a sporadiche ed isolate fattispecie, ma all'intera gestione delle sanzioni amministrative con livelli elevati di violazione dei doveri di ufficio:²⁶ ad eccezione delle ipotesi dolose, negli altri casi non rileva il singolo comportamento isolatamente considerato, ma sistematiche omissioni che rivelano un atteggiamento di grave disinteresse e massima negligenza nell'espletamento delle proprie mansioni.²⁷

Al tempo stesso, come sottolineato dall'ufficio requirente nella vicenda processuale che ha dato luogo alla sentenza della Corte dei Conti sezione Abruzzo n. 437/2007, le autorità amministrative che curano i procedimenti sanzionatori devono essere consapevoli della funzione di prevenzione generale che l'ordinamento riconosce alle sanzioni amministrative. In questa direzione, il mancato incasso delle sanzioni per prescrizioni indebite e archiviazioni immotivate non è soltanto una conclusione patologica con ricaduta esclusiva all'interno del singolo procedimento amministrativo, ma si traduce anche in un effetto negativo generale rappresentato dall'aver reso inefficace il sistema sanzionatorio relativo agli illeciti ambientali in un determinato territorio. In tal senso, chi gestisce il contenzioso ambientale, non deve mai dimenticare che, se i trasgressori non subiscono le doverose sanzioni per illeciti effettivamente commessi, risultano vanificate le azioni di contrasto alle violazioni ambientali operate dalle Forze di Polizia.

Stefania Pallotta

10 ottobre 2007

²⁶ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 9 aprile 2001, n. 409.

²⁷ Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, 10 febbraio 1997, n. 71.

REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 432/07/E.L.

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo

composta dai seguenti magistrati:

dott. Gian Giorgio PALEOLOGO Presidente

dott. Marcovalerio POZZATO Consigliere

dott. Giacinto DAMMICCO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 16857/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale per l'Abruzzo nei confronti dei signori:

OMISSIS;

OMISSIS;

OMISSIS;

OMISSIS;

Visto l'atto introduttivo della causa;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 20.3.2007:

il giudice relatore dott. Marcovalerio Pozzato;

13

l'avv. Ugo Di Silvestre per i convenuti OMISSIS e OMISSIS, l'avv. Michela Minati per il convenuto OMISSIS, l'avv. Marco Spagnolo per il convenuto OMISSIS ;

il Pubblico Ministero nella persona del dott. Massimo Perin, che si riporta agli atti di causa e chiede la condanna dei convenuti

RITENUTO IN FATTO

L'atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Abruzzo riferisce che risultano accertate una serie di irregolarità presso l'Amministrazione provinciale di Pescara, da ricondurre allo svolgimento dei procedimenti inerenti ai verbali di illecito amministrativo elevati dalle Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Capitanerie di Porto) in materia ambientale.

Tali irregolarità avrebbero comportato pregiudizio finanziario per l'Ente locale sotto il profilo della mancata acquisizione di proventi contravvenzionali.

A seguito delle indagini, svolte dal Corpo Forestale dello Stato su delega della precedente Procura, era stata acquisita la documentazione relativa al contenzioso amministrativo (in materia ambientale) relativo al periodo 1997 - 2000 (tenuto conto che per gli anni successivi l'Amministrazione è ancora nei termini di legge per procedere alle azioni di recupero delle sanzioni), per un totale di n. 59 procedimenti amministrativi.

L'ufficio inquirente riassume inizialmente la mancata percezione dei proventi contravvenzionali nel seguente modo, facendo riferimento all'informativa del C.F.S. (coordinamento provinciale di Pescara) prot. 3821 in data 27.9.2005:

-archiviazioni in assenza di adeguate motivazioni: **£. 68.000.000;**

-procedimenti amministrativi non esaminati e incorsi nella prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981: **£. 213.800.000;**

-procedimenti amministrativi con ordinanze-ingiunzioni non rimosse e per le quali non si è provveduto al recupero coattivo: **£. 69.701.000;**

-ordinanze di ingunzione con riduzioni non giustificate: **£. 60.000.000.**

Costituendo la somma dei predetti importi pregiudizio erariale, viene fatto rilevare lo stato di disorganizzazione del Servizio provinciale che non ha consentito una corretta e regolare gestione del contenzioso amministrativo.

In relazione a quanto sopra descritto, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità a carico del personale, la precedente Procura ha quindi emesso nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili l'invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19.

In una prima fase, essendo stata inizialmente ipotizzata la responsabilità amministrativa dell'ing. *OMISSIS* e dell'ing. *OMISSIS*, dirigenti del Settore Tutela Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Pescara, (il primo nel periodo 1997 - 1999, il secondo nel periodo 2000 - 2004), del sig. *OMISSIS* (che aveva svolto, senza incarico formale, l'istruttoria relative alle pratiche del contenzioso amministrativo) e del sig. *OMISSIS* (che, nell'ambito del predetto servizio, aveva svolto funzioni ispettive), tali soggetti sono stati invitati a presentare le proprie deduzioni in ordine ai fatti, sopradescritti, di cui è causa.

Successivamente è stata ipotizzata la responsabilità nella causazione del danno erariale anche a

carico dell'arch. *OMISSIS* (funzionario al servizio ecologia caccia e pesca della Provincia di Pescara dall'1.1.2003), del dott. *OMISSIS* (funzionario al servizio ecologia caccia e pesca fino al 2002) e, infine, del prof. *OMISSIS* (Direttore generale della Provincia di Pescara).

Tutti gli intimati hanno presentato deduzioni difensive, affermando di non avere responsabilità in merito alla vicenda sopra richiamata.

L'ing. *OMISSIS* rileva di essersi adoperato, nella propria qualità di dirigente, ad organizzare il servizio del contenzioso, in particolare con l'assegnazione del dott. *OMISSIS* (funzionario di 8° qualifica; nota prot. 663 del 3.12.1996) al Servizio ecologico provinciale e in particolare alle gestioni relative alla difesa dei suoli, tutela della valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, organizzazione dello smaltimento rifiuti e rilevamento disciplina e controllo degli scarichi, nonché emissioni atmosferiche, sonore e smaltimento rifiuti (al medesimo funzionario con atto n. 956 del 27.2.2001 veniva affidato per un periodo di due anni la responsabilità per la posizione organizzativa per i Servizi ecologici e caccia e pesca).

In seguito la Provincia di Pescara, con delibera di Giunta n. 187 del 2.8.2002, ridefiniva l'assetto organizzativo con la formazione del Servizio di Vigilanza Provinciale che, a far data dall'1.1.2003 veniva assegnato alla competenza del Settore Tutela dell'Ambiente e Attività Produttive, con l'assegnazione del personale necessario (9 unità di categoria C e un Direttore del servizio).

Deduce il *OMISSIS* che all'epoca dei fatti contestati vi era personale che curava l'istruttoria riguardante le pratiche di contenzioso amministrativo e che a lui personalmente non era mai stata segnalata, da parte del Direttore del Servizio, la difficoltà in cui versava l'attività di istruttoria e di

definizione della pratiche relative al contenzioso amministrativo.

Del resto molti provvedimenti, in particolare quelli asseritamente archiviati senza adeguata motivazione o con riduzioni non giustificate, erano stati, comunque, emanati nel rispetto della legge.

L'invitato ing. OMISSIS riferisce che nel periodo di servizio quale Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Attività Produttive (28.5.1999 - 15.8.2000), così come risulta dal Decreto Presidenziale n. 46 e successivamente da quello n. 50 del 2000 (che aveva assegnato le funzioni all'ing. OMISSIS) non si era maturata alcuna prescrizione quinquennale per il recupero delle somme relative alle sanzioni inflitte ai contravventori.

Nessuna responsabilità amministrativa può essergli contestata, tenuto conto che, nel breve periodo in carica quale Dirigente era altresì titolare anche dei seguenti ulteriori settori: 1) Area Tecnica; 2) Viabilità; 3) Servizio Informativo; 4) Servizio Urbanistico; 5) Servizio Pianificazione Territoriale.

Nel periodo in cui erano state svolte le funzioni dirigenziali nel settore ambientale non vi era stata nessuna formale comunicazione sui provvedimenti amministrativi e sul loro stato; sussisteva, inoltre, una cronica carenza di organici.

L'incolpato sig. OMISSIS rileva di essere stato assunto dalla Provincia in data 1.12.1997 con la qualifica di guardia ecologica in servizio all'Ufficio pesca, quale vincitore del concorso per guardia pesca, svolgendo, in tale veste, il lavoro di vigilanza ittica e ripopolamento della fauna fino alla data del 15.3.1999; con successivo provvedimento (prot. 1685 del 15.3.1999) era stato assegnato al Servizio per le procedure semplificate di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (funzioni che non hanno mai riguardato il servizio contenzioso per la riscossione delle sanzioni amministrative, essendo

assegnato al relativo servizio il sig. OMISSIS).

Quest'ultimo, nelle sue controdeduzioni, afferma di avere svolto in completa solitudine funzioni di controllo in merito agli illeciti in materia ambientale e di avere espletato attività di natura strettamente amministrativa presso l'ufficio contenzioso del Servizio Ecologico Provinciale.

Il predetto OMISSIS rileva di avere sempre riferito ai superiori organi politici ed amministrativi le difficoltà in cui si trovava ad operare, per le carenze di personale, di strutture, di materiale didattico e scientifico.

L'affidamento a lui delle pratiche di contenzioso amministrativo avveniva in modo del tutto informale, ossia senza alcuna presa in carico scritta e senza che fosse stato istituito alcun registro sul quale caricare i fascicoli che, di volta in volta, venivano passati all'ufficio contenzioso; non veniva, inoltre, impartita alcuna istruzione in merito all'attività da svolgere in relazione alle singole pratiche (il OMISSIS rileva di essere in possesso del solo titolo di studio di scuola media inferiore).

Con determinazione n. 4377 del 28.5.2004 si provvedeva alla nomina formale (da parte dell'Amministrazione provinciale) del OMISSIS a "Responsabile dell'Unità Operativa Istruttoria e Contenzioso", con attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (non avendo mai assunto la qualità di responsabile del procedimento).

Con riferimento alle responsabilità successivamente ipotizzate, il sig. OMISSIS afferma di non essere mai stato responsabile di alcuna competenza in ordine ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di illecito ambientale; il prof. OMISSIS rileva di avere assunto servizio in qualità di Direttore generale della Provincia in data 7.1.2002 e di non avere avuto nessun ruolo nel periodo cui si

riferiscono i fatti (1997 - 2000).

Per altro verso, l'arch. OMISSIS (attuale Direttore/Comandante del Servizio di Polizia Provinciale di Pescara) rileva che i procedimenti oggetto di verifica erano stati istruiti in data antecedente al 1.1.2003 (data in cui è stato istituito il Servizio di Vigilanza Provinciale); al momento di assunzione della qualità di Responsabile del Servizio nulla le era stato consegnato, né all'ingresso delle funzioni, né successivamente.

In sostanza i compiti relativi al contenzioso di cui alla legge n. 689 del 1981 sono stati svolti, come in precedenza, all'interno del neo Servizio di Vigilanza, come da prassi ereditata dal precedente Servizio ecologico, dal solo sig. OMISSIS, sotto la diretta sorveglianza del Settore Tutela dell'Ambiente, ing. OMISSIS.

Alle proprie controdeduzioni la signora OMISSIS ha allegato documentazione e una scheda riassuntiva dello stato del contenzioso, che riduce sensibilmente l'ipotesi di pregiudizio finanziario effettuata dal Corpo Forestale dello Stato, essendo state avviate molte istruttorie, con iscrizione al ruolo esattoriale di molte contravvenzioni.

Valutato il complesso delle riferite deduzioni, la precedente Procura ha emesso, in data 14.6.2006, atto di citazione con cui viene quantificato (valutata la documentazione presentata dall'arch. OMISSIS e la nota prot. 3382 in data 7.6.2006 del C.F.S.) il pregiudizio erariale nella misura di € 142.022,00.

In relazione a tale danno viene chiesta l'affermazione della responsabilità amministrativa nei confronti di:

-ing. OMISSIS, per un totale di **€ 90.000,00**;

-ing. OMISSIS Giuseppe, per € 40.000,00;

-sig. OMISSIS Francesco, per € 6.011,00;

-sig. OMISSIS Sante, per € 6.011,00.

Secondo parte attrice si deve tenere conto della maggiore responsabilità che deve essere addebitata ai Dirigenti, ivi compreso l'ing. OMISSIS che non ha lasciato, viste le situazioni riscontrate dal Corpo Forestale dello Stato, una gestione efficiente.

Ai convenuti dirigenti viene contestata la mancata attivazione delle opportune misure organizzatorie del servizio di cui trattasi, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto nell'amministrazione.

A carico dei due dipendenti di qualifica inferiore viene invece addebitato il negligente svolgimento del proprio servizio nella trattazione dei procedimenti amministrativi affidati.

Il danno erariale deriva dal comportamento dei convenuti connotato da un'inescusabile negligenza nello svolgimento del servizio, che ha portato i medesimi ad avere una condotta causalmente collegata all'evento dannoso, corrispondente al mancato introito per l'amministrazione di crediti derivanti dalla scoperta di illeciti amministrativi.

Si è formalmente costituito in giudizio, con la rappresentanza dell'avv. Ugo Di Silvestre del Foro di Pescara, in data 31.10.2006, l'ing. OMISSIS, chiedendo la reiezione della pretesa attorea.

Questi i rilievi formulati:

preliminarmente, è rilevata la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

sempre preliminarmente, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c, per assoluta incertezza

dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni);

eventualmente, in via istruttoria, viene richiesta la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., dell'arch. OMISSIS, per comunanza della situazione giuridica della stessa rispetto all'oggetto della controversia.

Nel merito, nel riproporre anzitutto le controdeduzioni poste in sede di invito, viene riferito quanto segue:

l'archiviazione di alcuni procedimenti o l'aver ridotto le sanzioni inflitte non costituisce, di per sé, una responsabilità amministrativa; all'uopo si soggiunge che le condotte relative costituiscono attività discrezionale, sottratta al sindacato della Corte dei conti (al limite esercitabile con prognosi ex ante e non ex post);

in relazione agli addebiti afferenti la mancata adozione di misure organizzative del servizio, in realtà il OMISSIS aveva posto in essere queste ultime, affidando al dott. OMISSIS la responsabilità di tutti i procedimenti relativi al Servizio Ecologico Nazionale (successivamente, dal 2003, le relative funzioni erano passate all'arch. OMISSIS);

la mancanza della colpa grave, non sussistendo a carico del OMISSIS elementi che integrino l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni.

Si è formalmente costituito in giudizio, con la rappresentanza dell'avv. Ugo Di Silvestre del Foro di Pescara, in data 31.10.2006, l'ing. OMISSIS, chiedendo la reiezione della pretesa attorea.

Questi i rilievi formulati:

preliminarmente, è rilevata la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

sempre preliminarmente, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c, per assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni);

la nullità per il mancato rispetto del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra la scadenza del termine concesso per il deposito delle deduzioni (contenuto nell'invito a dedurre ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19) e quello del deposito dell'atto di citazione presso la Segreteria della Corte;

prescrizione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, avendo il OMISSIS svolto l'incarico di dirigente del settore di tutela dell'ambiente sino al 15.8.2000;

eventualmente, in via istruttoria, la necessità della chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., dell'arch. OMISSIS, per comunanza della situazione giuridica della stessa rispetto all'oggetto della controversia;

nel merito, vengono riproposte anzitutto le controdeduzioni poste in sede di invito;

il fatto che dei non meglio specificati 59 procedimenti amministrativi, fonte di danno erariale genericamente menzionati in citazione, solo 16 rientrano nel periodo in cui il predetto convenuto ha ricoperto funzioni dirigenziali nel settore;

l'assenza di profili di colpa grave nel contegno serbato dal convenuto, che ha ricoperto le predette funzioni per un breve periodo di tempo (15 mesi), essendo fra l'altro "a scavalco" e officiato di altri diversi settori;

la circostanza che solo una delle archiviazioni disposte nel periodo di riferimento reca la firma del predetto convenuto (in provvedimento comunque immune da censure);

la considerazione che, comunque, l'archiviazione di alcuni procedimenti o l'aver ridotto le sanzioni inflitte non costituisce, di per sé, una responsabilità amministrativa; all'uopo soggiungendo che le condotte relative costituiscono attività discrezionale, sottratta al sindacato della Corte dei conti (sindacato, al limite, esercitabile con prognosi ex ante e non ex post);

la mancanza della colpa grave, non sussistendo a carico del OMISSIS elementi che integrino l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni.

Si è formalmente costituito in giudizio, con la rappresentanza dell'avv. Michela Minati del Foro di Pescara, in data 31.10.2006, il sig. OMISSIS, chiedendo la reiezione della pretesa attorea.

Questi i rilievi formulati:

preliminarmente, è rilevata la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

sempre preliminarmente, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c, per assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni);

nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra la scadenza del termine concesso per il deposito delle deduzioni (art. 5 della L. n. 19/1994) e quello del deposito dell'atto di citazione;

eventualmente, in via istruttoria, necessità della chiamata in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., dell'arch. OMISSIS, per comunanza della situazione giuridica della stessa rispetto all'oggetto della controversia;

nel merito, vengono riproposte anzitutto le controdeduzioni poste in sede di invito;

l'archiviazione di alcuni procedimenti o l'aver ridotto le sanzioni inflitte non costituisce, di per sé, una responsabilità amministrativa; all'uopo si soggiunge che le condotte relative costituiscono attività discrezionale, sottratta al sindacato della Corte dei conti (al limite esercitabile con prognosi ex ante e non ex post);

l'archiviazione di procedimento penale aperto nei confronti del OMISSIS per i medesimi fatti;

l'aver operato in condizioni di estremo disagio per la carenza di personale, di strutture e di materiale didattico e scientifico, facendo presente di essere, tra l'altro, in possesso del solo diploma di scuola media inferiore (in sostanza, viene lamentato di essersi trovato a trattare i procedimenti amministrativi su ordine diretto e non certo avendo interposto apposita domanda);

l'assenza di misure organizzative e la mancanza di direttive da parte dirigenziale;

il non avere mai assunto le funzioni di responsabile del procedimento;

la mancanza della colpa grave, non sussistendo elementi che integrino l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle funzioni affidate.

Si è, infine, costituito in giudizio, con la rappresentanza dell'avv. Marco Spagnuolo del Foro di Pescara, in data 31.10.2006, il sig. OMISSIS, chiedendo la reiezione della pretesa attorea.

Questi i rilievi formulati:

preliminarmente, è rilevata la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.;

sempre preliminarmente, la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c, per assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni);

nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra la scadenza del termine concesso per il deposito delle deduzioni (art. 5 della L. n. 19/1994) e quello del deposito dell'atto di citazione;

il non essersi mai occupato delle attività connesse ai procedimenti dell'ufficio contenzioso o comunque correlate all'attività di riscossione delle sanzioni (all'uopo si evidenzia che il sig. OMISSIS aveva svolto da solo -come evidenziato nell'atto di citazione- funzioni di controllo in merito agli illeciti in materia ambientale);

le funzioni ispettive svolte dal OMISSIS hanno riguardato solo e esclusivamente il settore ittico e/o venatorio, non essendo mai stato spiegato alcun intervento nel settore "istruttoria e contenzioso".

Nel corso dell'odierna udienza:

l'avv. Di Silvestre si riporta alla propria comparsa di risposta, riproponendo integralmente tutte le

preliminari eccezioni di nullità, chiedendo altresì l'assoluzione dei propri assistiti OMISSIS e OMISSIS da ogni addebito, con l'applicazione, in estremo subordine, del potere riduttivo;

l'avv. Minati, per il convenuto OMISSIS, chiede che venga dichiarata la nullità e l'inammissibilità della citazione, risultando peraltro, nel merito, il proprio assistito estraneo a qualsiasi responsabilità amministrativa; in subordine, viene chiesta l'applicazione del potere riduttivo;

l'avv. Spagnuolo, per il sig. OMISSIS, premesse le eccezioni di nullità e di inammissibilità della pretesa attorea, rilevata l'estraneità del proprio assistito ai fatti ascritti, conclude chiedendo l'assoluzione di quest'ultimo, con eventuale applicazione, nella denegata ipotesi, del potere riduttivo;

il P.M. dott. Perin, nel riportarsi ai propri atti scritti e alla documentazione acquisita dal C.F.S., chiede la condanna integrale dei convenuti; si rimette alla Sezione per la chiamata in giudizio dell'arch. OMISSIS (sottolineando, comunque, la insussistenza, in capo a quest'ultima, di colpa grave nell'esercizio delle funzioni), e si sofferma sul totale disordine del servizio contravvenzioni e sul danno che ne è conseguito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo la precedente Procura emergerebbe dalla vicenda in esame una responsabilità amministrativa dei dirigenti ing. OMISSIS e ing. OMISSIS, con l'acquiescenza dei signori OMISSIS e OMISSIS, sotto il profilo della *mala gestio* del settore contenzioso del Servizio ecologico della Provincia di Pescara.

Nel corso dell'odierna udienza il rappresentante del P.M. ha lusingato la completezza del quadro probatorio e dei fatti, in base a cui risulta un totale disordine dell'ufficio sopraindicato e, in diretta

correlazione, un pregiudizio erariale consistente nel mancato incasso di proventi contravvenzionali.

E' altresì allegato dall'ufficio requirente un pregiudizio (peraltro non quantificato e non ascritto, dal punto di vista del ristoro finanziario) derivante dall'aver reso inefficace il sistema sanzionatorio relativo agli illeciti ambientali nella Provincia di Pescara.

Viene imputata a ciascuno dei convenuti una colpa di rilevante gravità, per non avere tenuto nella necessaria considerazione e curato adeguatamente, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, il settore del contenzioso in materia ambientale, in tal modo vulnerando il rispetto della legittimità dell'azione amministrativa.

L'incuria nello svolgimento dei propri compiti si sarebbe tradotta nella produzione del mancato introito di contravvenzioni, oltre a vanificare, come accennato, anche le azioni di contrasto alle violazioni ambientali operate dalle Forze di Polizia, perché i contravventori non hanno subito le doverose sanzioni a fronte degli illeciti commessi.

Ad avviso della Procura, i convenuti dirigenti devono essere ritenuti responsabili del risultato e della correttezza delle attività svolte nell'amministrazione di appartenenza, essendo ad essi ascrivibili le inefficienze e i risultati negativi verificatisi nella gestione; in particolare, viene evidenziato un comportamento gravemente colposo per non avere gli stessi organizzato il servizio e vigilato sullo stesso, in modo tale da garantire una sufficiente attività istruttoria per la gestione del contenzioso, evitando così il mancato introito di proventi contravvenzionali.

In tale quadro ha rivestito un ruolo sicuramente maggiore il OMISSIS, non escludendosi tuttavia anche una responsabilità del OMISSIS, in quanto lo stesso, nel cessare dal suo incarico, non ha lasciato un

servizio contenzioso inappuntabile ed efficiente.

Agli impiegati signori OMISSIS e OMISSIS viene invece imputata una palese negligenza nello svolgimento delle proprie attività: per il primo, in relazione al mancato o evidentemente superficiale svolgimento dei compiti di istruzione procedimentale di competenza, per il secondo, in relazione al mancato svolgimento delle proprie funzioni ispettive presso il servizio di vigilanza provinciale.

Di contro, le difese di convenuti hanno opposto una articolata serie di eccezioni preliminari, chiedendo altresì l'assoluzione, nel merito, dei propri assistiti.

Venuta meno, con il rinvio all'odierna udienza, l'eccezione di nullità relativa al mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 163-bis c.p.c., tutti i convenuti hanno insistito sulla nullità dell'atto di citazione, diffusamente ribadendo tale eccezione nel corso dell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c, per assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni).

In tale quadro, è stato evidenziato che tanto la causa petendi che il petitum sostanziale sarebbero incerti, limitandosi la precedente Procura a richiamare ben 59 procedimenti, senza indicare, in relazione a ciascuno di essi, il fondamento della responsabilità da ascrivere a ciascuno dei convenuti.

E' stata altresì allegata (ad eccezione dell'ing. OMISSIS) la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine di 120 giorni, che deve intercorrere tra la scadenza del termine concesso (50 giorni) per il deposito delle deduzioni (contenuto nell'invito a dedurre ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n.

453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19) e quello del deposito dell'atto di citazione (14.6.2006) presso la Segreteria della Corte:

-l'ing. OMISSIS fa rilevare che la notifica dell'invito a controdedurre gli è stato notificato il 9.12.2005;

-il sig. OMISSIS evidenzia che la notifica di tale atto è avvenuta il 15.12.2005;

-per il OMISSIS viene allegata la notifica dell'invito al 3.12.2005.

Sempre preliminarmente, l'ing. OMISSIS eccepisce il decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, avendo svolto l'incarico di dirigente del settore di tutela dell'ambiente sino al 15.8.2000.

Viene all'uopo rilevato che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto produttivo di responsabilità, essendo irrilevante il momento della concreta conoscenza del danno da parte del P.M. contabile o dell'Amministrazione danneggiata.

Nel merito, i convenuti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS riferiscono che l'archiviazione di alcuni procedimenti o l'aver ridotto le sanzioni inflitte non determina, di per sé, responsabilità amministrativa; all'uopo viene evidenziato che le condotte relative costituiscono attività discrezionale, sottratta al sindacato della Corte dei conti (al limite esercitabile con prognosi ex ante e non ex post).

Tutti riferiscono di avere svolto i compiti assegnati con coscienza e scrupolosità, i Dirigenti riferendo di avere organizzato il Servizio al meglio delle concrete possibilità (all'uopo viene lumeggiata - particolarmente nel corso dell'odierna udienza da parte dell'avv. Di Silvestre- una responsabilità dell'arch. OMISSIS, che avrebbe lasciato cadere in prescrizione, dopo il 2003, numerosi procedimenti sanzionatori); il convenuto OMISSIS ha rilevato di avere operato in condizioni di completa solitudine e

di sostanziale abbandono da parte dei superiori, che lo lasciavano (viene sottolineato il possesso della sola licenza media) privo di indicazioni e di strumenti.

Dal suo canto, il convenuto OMISSIS ha evidenziato la totale estraneità ai fatti pregiudizievoli ascritti: totalmente assente sarebbe qualsiasi responsabilità in ordine al mancato esercizio di compiti ispettivi.

Nel corso dell'odierna udienza l'avv. Spagnuolo ha vieppiù evidenziato che, per la massima parte, le sanzioni erano state elevate da Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, sicché la stessa conoscenza di queste (nel momento in cui veniva effettuata un'archiviazione o una riduzione della sanzione) era al OMISSIS (che svolgeva attività di guardia pesca) preclusa.

Solo soggetto incaricato dello svolgimento delle istruttorie era, del resto, il convenuto OMISSIS.

Così riassunte le posizioni contrapposte nell'odierno giudizio, va in primo luogo esaminata l'eccezione relativa alla nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. (determinazione della cosa oggetto della domanda; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni). All'uopo deve rilevarsi che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Umbria, n. 540 in data 18.11.2004).

Orbene, nella fattispecie in esame, risultano chiaramente dedotti il danno (consistente nel mancato incameramento dei proventi delle sanzioni) e i singoli comportamenti cui ascrivere i mancati incassi, per manifesta incuria nello svolgimento delle funzioni impiegate e dirigenziali.

Tale eccezione deve essere pertanto respinta.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'intempestivo deposito dell'atto di citazione, con riferimento ai termini stabiliti dall'art. 1 della L. n. 19/1994 (nel testo sostituito dall'art. 3bis della L. n. 639/1996).

E' stato allegato al riguardo che, nel mentre il deposito dell'atto di citazione è avvenuto in data 14.6.2006, la notifica dell'invito a dedurre (contenente il termine di giorni 50 per formulare le proprie deduzioni) è, rispettivamente, del 7.12.05 (OMISSIS), del 15.12.05 (OMISSIS) e del 3.12.05 (OMISSIS): si sarebbe dunque concretata la violazione del termine di 120 giorni che deve intercorrere tra la data di scadenza per il deposito delle deduzioni e quello del deposito dell'atto di citazione.

Sono note al Collegio le oscillazioni giurisprudenziali verificatesi nella materia, tenuto anche conto di argomentato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 13/QM del 18.6.2003 (in base a cui in caso di pluralità di soggetti invitati a fornire le deduzioni il termine decorre autonomamente per ciascun invitato).

Sembra, tuttavia, maggiormente condivisibile la più recente giurisprudenza della Corte dei conti, la quale si è saldamente attestata (cfr. SS.RR. n. 1/QM in data 25.3.2005; Sez. II centr. app., n. 269/A in data 13.7.2005), con cristalline argomentazioni da cui questa Sezione ritiene di non discostarsi, nell'affermare che nell'ipotesi in cui una pluralità di presunti responsabili amministrativo-contabili siano destinatari di un contestuale invito a dedurre (ex art. 1 della L. n. 19/1994 e successive modificazioni), il termine di 120 giorni per il deposito della citazione decorre per tutti dal momento in

cui si perfeziona l'ultima delle notificazioni dell'invito in questione.

La normativa sopracitata, infatti, deve trovare coordinamento con l'art. 7, c. 3, del r.d. n. 1038/1933 (vigente regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), secondo cui "quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore".

Orbene, nella fattispecie, l'ultima delle notificazioni è avvenuta con riferimento al convenuto OMISSIS, in data 3.1.2006 (a mezzo posta), pertanto in terminis.

Deve da ultimo essere preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'ing. OMISSIS.

L'eccezione è fondata.

Oggetto del presente giudizio è, per quanto concerne i Dirigenti convenuti, un grave contegno omissivo nell'organizzazione del Servizio tutela ambiente, con particolare riferimento all'ufficio deputato alla cura dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale.

Dagli atti di causa risulta assolutamente manifesta all'Amministrazione provinciale la situazione di sbando e di abbandono in cui versava il servizio in parola sin dal 1997.

In tale situazione, essendo la pretesa avanzata dalla Procura da riconnettere a responsabilità erariale per comportamenti omissivi, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale corrisponde a quello della conoscenza dell'Amministrazione dei fatti generatori del danno erariale (Sez. Marche, n. 19 in data 11.1.2005): ora, risulta chiaro che quest'ultima fosse perfettamente a conoscenza dell'entropia organizzativa e del grave disinteresse dell'ing. OMISSIS per il settore di tutela ambientale cui era preposto.

Essendosi l'incarico dirigenziale in parola esaurito nell'agosto 2000, risulta spirato il termine quinquennale per il promuovimento dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del OMISSIS.

Definito il quadro delle proposte eccezioni, deve essere affrontato il merito del giudizio, che involge le responsabilità attribuite al Dirigente ing. OMISSIS ed agli impiegati signori OMISSIS e OMISSIS.

Gli atti di causa disegnano puntualmente una situazione di caos organizzativo del settore tutela ambientale della Provincia di Pescara.

La funzione dirigenziale risultava, sostanzialmente, non svolta: in presenza di un modulo organizzativo palesemente inadeguato, per carenze che avrebbero dovuto trovare una soluzione di qualche tipo (attesa anche la provvista di personale consistente in un solo impiegato, peraltro -per sua propria ammissione- culturalmente e professionalmente impreparato), l'ing. OMISSIS si limitava ad affermare (cfr. deduzioni offerte in fase di cd. "invito") che vi era personale che curava l'istruttoria riguardante le pratiche di contenzioso amministrativo e che a lui personalmente non era mai stata segnalata la difficoltà in cui versava l'attività di istruttoria e di definizione della pratiche relative al contenzioso amministrativo.

Dal medesimo tenore delle dichiarazioni dell'ing. OMISSIS risultano a quest'ultimo del tutto ignoti i compiti (a lui spettanti, in quanto Dirigente) di organizzazione degli uffici, di vigilanza e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa.

Il predetto funzionario, pur essendo edotto della inadeguatezza del modulo organizzativo, non si è preoccupato delle inevitabili e pronosticabili ricadute negative per la mancata o superficiale trattazione

dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale, che esponeva finanziariamente l'ente locale sotto il profilo dei mancati incassi.

Il settore di tutela ambientale risulta essere stato, sino al 2003, sostanzialmente abbandonato: l'unico dipendente, il sig. OMISSIS, da solo e per sua stessa ammissione giuridicamente e culturalmente impreparato (in possesso del diploma di media inferiore), occasionalmente e negligenemente si occupava dei procedimenti sanzionatori, preoccupandosi -essenzialmente- solo di chiedere ausilii didattici e strumentali nonché la frequentazione di corsi di aggiornamento, mancando di evidenziare al Dirigente la situazione di cronico disservizio in cui versava il settore.

Solo con l'assunzione delle funzioni (1.1.2003) dell'arch. OMISSIS la situazione organizzativa -solo inizialmente in una fase di stallo- viene riveduta: il predetto funzionario, che ha collaborato con la precedente Procura ai fini della individuazione dello stato dei singoli procedimenti e della riscossione delle somme eventualmente ancora esigibili, ha altresì dato decisivo impulso ai fini della nuova individuazione della provvista del personale (il sig. OMISSIS veniva allontanato e ben 9 unità venivano incardinate nel settore).

In base a tali considerazioni non può trovare accoglimento la richiesta di integrazione del contraddittorio -con la chiamata in giudizio dell'avv. OMISSIS- da parte dell'avv. Di Silvestre, non ravvisando il Collegio la sussistenza di un comportamento gravemente colposo da ascrivere al predetto funzionario.

Quanto sopra denota che il OMISSIS, oltre a non aver adottato le misure utili per il corretto

espletamento delle attività cui era preposto, ha, con il suo comportamento, semplicemente improvvisato il proprio ruolo di dirigente, così determinando a suo carico l'ascrivibilità di una gestione amministrativa non improntata all'efficienza e efficacia richieste dalla legge (art. 1 L. n. 241/1990), onde a lui deve essere principalmente imputato il risultato negativo derivante dall'omesso incameramento di somme dovute per effetto delle contravvenzioni relative a violazioni ambientali.

Né può sostenersi, come ha fatto la difesa, che l'archiviazione di alcuni procedimenti o la riduzione delle sanzioni inflitte non può dar luogo, di per sé, a responsabilità amministrativa.

In proposito deve osservarsi (cfr. Cass., SS.UU. civ., n. 21291 in data 3.11.005) che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità, fermandosi così il sindacato sulla soglia della legittimità, senza penetrare nel merito delle scelte riservate all'Amministrazione (cfr. anche, sul punto, Cass. SS.UU., n. 14488/2003).

Orbene nei procedimenti afferenti al contenzioso amministrativo viene certamente in essere una attività autoritativa, ma di carattere vincolato, in quanto attuativa di norme giuridiche: la valutazione del mancato introito conseguente alle infrazioni amministrative è interamente svolta sotto il profilo del vizio di violazione di legge, né i convenuti esplicitano quali fossero i poteri discrezionali esercitati nel non introitare i proventi dalle sanzioni.

Circa il convenuto OMISSIS, deve essere rilevata da questo Collegio l'assenza di qualsiasi profilo di colpa: come esaurientemente riferito nel corso dell'odierna udienza dall'avv. Spagnuolo i procedimenti sanzionatori di cui è causa (molti dei quali in materia di rifiuti pericolosi) si riferiscono ad accertamenti

effettuati da Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, sicché la stessa conoscenza di questi (nel momento in cui veniva effettuata l'archiviazione o una riduzione della sanzione) era al suo assistito (che svolgeva attività di guardia, addetto al settore ittico e venatorio) del tutto esclusa.

Gli atti di causa chiariscono (cfr. deduzioni dell'arch. OMISSIS; comparsa del medesimo OMISSIS), del resto, che, fino alla fine del 2002, unico soggetto preposto alle istruttorie era il sig. OMISSIS, il quale mai si curò di chiedere superiori istruzioni o direttive al vertice amministrativo in relazione alle carenze emergenti, che non potevano a lui essere sconosciute.

Solo nei confronti di quest'ultimo, per quanto riguarda il personale non dirigenziale, può dunque essere affermata la responsabilità amministrativa contabile.

In tal modo inquadrati i comportamenti dei convenuti nella vicenda in esame, deve essere valutato il danno erariale concretamente verificatosi.

Giova evidenziare, all'uopo, che nella fattispecie in esame non viene deliberato l'esercizio (per lo più mancato) dell'attività amministrativa connessa ai procedimenti sanzionatori in materia ambientale: piuttosto, viene esaminato lo stato di abbandono dell'ufficio di un Ente locale, cui va ricondotto l'omesso incameramento di somme a titolo di sanzioni.

In tale quadro, le mancate acquisizioni monetarie devono essere quantomeno riferite (cfr. nota prot. n. 3821 in data 27.9.2005 del C.F.S. - coord. prov. di Pescara) ai procedimenti caduti in prescrizione (vecchie lire 213.800.000), alla mancata riscossione coatta in relazione all'emissione di ordinanza di ingiunzione (lire 69.701.000); tale quantificazione non tiene neppure conto dell'illegittimo esercizio del potere di riduzione delle sanzioni (vecchie lire 60.000.000) e delle archiviazioni (lire 68.000.000).

Alla luce di quanto esposto, fornite di pregio emergono pertanto le richieste attoree, fondate sulla manifesta antidoverosità dei comportamenti serbati dai convenuti OMISSIS e OMISSIS.

I comportamenti omissivi di tali soggetti, contrariamente a quanto rispettivamente sostenuto, risultano improntati alla evidente inosservanza di regole e principi generali di buona organizzazione, essendo assolutamente pronosticabile (in ciò consiste la colpa grave con previsione) che l'incuria organizzativa poteva e poté provocare gravi disguidi (ai fini che qui rilevano, produttivi di danno erariale).

Né può dubitarsi che ambedue i convenuti fossero perfettamente a conoscenza che l'omissione degli adempimenti derivanti dalla L. n. 689/1981 avrebbe immancabilmente condotto alla riduzione delle entrate dell'ente locale.

Risulta del pari che al disordine e all'abbandono del servizio amministrativo in parola sono causalmente conseguiti i fatti che hanno determinato le mancate riscossioni.

Delineati i contorni della responsabilità del OMISSIS e del OMISSIS, il Collegio deve darsi carico di correlare a questi i rispettivi elementi monetari di condanna.

In tale contesto deve porsi in rilievo l'inerzia dei vertici politici dell'Amministrazione provinciale, dal momento che questi ultimi ben avrebbero potuto -e dovuto- allontanare dal servizio l'ing. OMISSIS.

Deve essere altresì evidenziato che, sino al 2003, nessun impiegato pose all'attenzione del Dirigente la presenza delle gravi problematiche del settore in esame (se non per rivendicare, da parte del sig. OMISSIS, la frequenza di corsi di formazione e la provvista di strumenti didattici).

Deve essere altresì allegata la superficialità con cui gli amministratori provinciali avevano determinato l'organico del settore relativo alla tutela ambientale dal 1997, così da indurre questo Collegio ad

addossare parte del rischio e del pregiudizio subito al medesimo Ente territoriale.

Valutati tali fatti, in parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, ritiene questo giudice di porre a carico dell'ing. OMISSIS parte del danno causato e del valore perduto (art. 52 r.d. 12.7.1934, n. 1214), in considerazione del fatto che la riduzione dell'addebito costituisce applicazione del principio generale di colpa del creditore (art. 1127 c.c.), adattato al carattere impersonale dell'organizzazione amministrativa, relativo cioè a deficienze e manchevolezze preesistenti (e sopravvenute) del modulo organizzativo comunale.

Le circostanze sopracitate costituiscono, nella fattispecie, elemento di attenuazione ai fini della determinazione del quantum da porre a carico dei convenuti.

Ritiene quindi questa Corte che, ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12.7.1934, n. 1214, del danno erariale vada posta a carico dei convenuti, più interessi e accessori:

la somma di € 30.000,00 nei confronti dell'ing. OMISSIS, (Dirigente del settore tutela ambientale), avendo in particolare a) omesso di organizzare il lavoro b) omesso ogni forma di vigilanza e verifica dei risultati dell'attività amministrativa c) omesso qualsiasi forma di controllo sull'operato dell'unico (e inadeguato) soggetto addetto;

la somma di € 6.011,00 nei confronti del sig. OMISSIS, avendo omesso di svolgere i compiti assegnati e, nel quadro delle palesi carenze dell'attività svolta, di non aver assunto alcuna iniziativa nei confronti dei propri superiori, sia pure di mera denuncia formale.

Nel dispositivo sono liquidati gli onorari e i diritti spettanti all'avv. Spagnuolo, difensore del convenuto OMISSIS, ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale dovute in caso di definitivo

proscioglimento (cfr. art. 2 bis, c. 3, del D.L. n. 543 del 23.10.1996 convertito in L. n. 639 del 20.12.1996, nonché art. 10 bis, c. 10, del D.L. n. 203 del 30.9.2005, convertito in L. n. 248 del 2.12.2005).

All'assoluzione del convenuto OMISSIS per prescrizione dell'azione di responsabilità, non concretandosi un proscioglimento nel merito, non va ricondotto il rimborso delle spese di difesa legale, ai sensi del predetto art. 2 bis, del D.L. n. 543/1996 (cfr. Sez. II centr. app., n. 272/A in data 13.7.2005).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, definitivamente pronunciando

ASSOLVE

I convenuti ing. OMISSIS e sig. OMISSIS

CONDANNA

al pagamento in favore dell'Amministrazione provinciale di Pescara:

l'ing. OMISSIS, della somma di € 30.000,00;

il sig. OMISSIS, della somma di € 6.011,00;

con rivalutazione dal 1.1.2006 alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta

ultima data fino all'effettivo soddisfo;

condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese di giustizia che li riguardano, spese che sino alla

pubblicazione della sentenza si liquidano in € 543,04 (cinquecentoquarantatre/04)

Nulla per le spese di giustizia dei convenuti OMISSIS e OMISSIS.

Si liquidano gli onorari e i diritti spettanti all'avv. Spagnuolo in complessivi € 800.00, calcolati in misura
forfettaria in assenza di apposita nota.

Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 20.3.2007

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

F.todott. Gian Giorgio Paleologo

Publicato nei modi di legge in Segreteria 23/04/2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Antonella Lanzi